

DUAL Fine Art Musei

QUOTAZIONE n°: FA-8270702340-1

Contratto di assicurazione all risks a copertura
della giacenza permanente per Musei e Fondazioni

La quotazione fornita è stata determinata sulla base delle informazioni fornite dal CONTRAENTE e sotto riportate.

INFORMAZIONI SULL'ASSICURANDO

CONTRAENTE: Comune di Campo nell'Elba
Indirizzo: Piazza Dante Alighieri 1
Cap: 57034 **Città:** Campo nell'Elba
Codice Fiscale: 00919910497
Partita Iva: 00919910497
ASSICURATO: Comune di Campo nell'Elba
PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24.00 del: Alle ore 24.00 del:
Tacito rinnovo: Sì, come stabilito all'Art. 6.2 PROCEDURE DI RINNOVO
PREMIO: Premio netto per il periodo: € 736,20
 Accessori: € 0,00
 Imposte: € 163,80
 Premio Lordo: € 900,00

PARTITE ASSICURATE – SEZIONE SOLO GIACENZA

PARTITE ASSICURATE	DESCRIZIONE PARTITA	SOMMA ASSICURATA	FORMA DELL'ASSICURAZIONE	BASE DI VALUTAZIONE
PARTITA 1	BENI COME DA ELENCO	€ 427.750,00	Valore intero	Valore dichiarato
PARTITA 2	-	-	-	-
PARTITA 3	-	-	-	-
PARTITA 4	-	-	-	-
PARTITA 5	-	-	-	-

UBICAZIONE

1. PRINCIPALE	via Cavour - MUM - Museo Mineralogico Luigi Celleri – 57034 Campo nell'Elba (LI)
2. AGGIUNTIVA	-

3. AGGIUNTIVA	-
4. AGGIUNTIVA	-
5. AGGIUNTIVA	-
6. AGGIUNTIVA	-

SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA: € 427.750,00

Pari alla somma delle singole SOMME ASSICURATE indicate nella sezione PARTITE ASSICURATE

FRANCHIGIA/SCOPERTO: NESSUNA

per ogni SINISTRO

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
BENI ASSICURATI PRESSO LABORATORI DI RESTAURO E/O IN PRESTITO PER MOSTRE TEMPORANEE	€ 1.000,00
GARANZIA TRASPORTO	€ 1.000,00
COPERTURA "DA CHiodo A CHiodo"	€ 1.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):

GARANZIA OPERANTE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
FURTO CON DESTREZZA	100% DELLA SOMMA ASSICURATA	NESSUNO
TERREMOTO	100% DELLA SOMMA ASSICURATA	NESSUNO
ALLAGAMENTO E ALLUVIONE	100% DELLA SOMMA ASSICURATA	NESSUNO
ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI	100% DELLA SOMMA ASSICURATA	NESSUNO
COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE e/ o DELL'ASSICURATO	100% DELLA SOMMA ASSICURATA	NESSUNO
ESTENSIONE BENI ALL'APERTO	NON OPERANTE	NON OPERANTE
CLAUSOLA INSTALLAZIONE AUDIO/VIDEO	NON OPERANTE	NON OPERANTE

Precisazioni:

La garanzia FURTO COMMESO DA ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA è da intendersi operante

La garanzia ESENZIONE IMPOSTE è da intendersi NON operante

La garanzia CLAUSOLA DI INALIENABILITÀ è da intendersi NON operante

La garanzia DEROGA DANNI CAUSATI DA TARLI, TARME O ALTRI INSETTI è da intendersi NON operante

La garanzia LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLO BENE ASSICURATO è da intendersi NON operante

ELENCO BENI ASSICURATI:

COLLEZIONE ELBANA (PEGMATITI) - Federico Pezzotta

catalogo luogo misure specie località Valore

FP001	MUM	4.5x4.5x3.5	ELBAITE	San Silvestro	3.500,00 €
FP006	MUM	3	ELBAITE (cristallo isolato)	San Silvestro	150,00 €
FP022	MUM	6.5x6x6	SCHORL	San Silvestro	1.000,00 €
FP023	MUM	10x7.5x5.5	BERILLO morganite	San Silvestro	2.500,00 €
FP024	MUM	11x14x8	PETALITE su ortoclasio	San Silvestro	2.000,00 €
FP027	MUM	2.5 e 3.5	SCHORL (4 cristalli isolati)	San Silvestro	400,00 €
FP042	MUM	6.5x4x3.5	ELBAITE	San Piero	3.500,00 €
FP043	MUM	8x6.5x6	ELBAITE	Grotta d'Oggi	5.000,00 €
FP070	MUM		ELBAITE	Fonte del Prete	8.000,00 €
FP072	MUM	8x5.5x5	ELBAITE	San Piero	4.500,00 €

FP075	MUM	8x7x7	ELBAITE	La Speranza	4.500,00 €	
FP077a	MUM	6x3x3.5	ELBAITE	Facciatoia	4.000,00 €	
FP090	MUM	4.5x3.5x7	ELBAITE con lepidolite	Forcioni	3.500,00 €	
FP093	MUM	5.5x4x3	ELBAITE con quarzo	Forcioni	3.000,00 €	
FP094	MUM	4x3x3.5	ELBAITE	Forcioni	1.500,00 €	
FP099	MUM	9x5x4	MUSCOVITE perimorfa su elbaite	Forcioni	2.000,00 €	
FP105	MUM	6.5x5x4	LEPIDOLITE con elbaite	Catri	1.800,00 €	
FP106	MUM	10x5x6	PETALITE con elbaite	Catri, San Ilario	3.500,00 €	
FP108	MUM	5x4x2.5	ELBAITE	Catri (Lareida), San Ilario	2.000,00 €	
FP110	MUM	6x6x5	ELBAITE	Catri (Lareida), San Ilario	3.500,00 €	
FP120	MUM	15x11x5	ELBAITE-FOITITE con ortoclasio e berillo	Pastori	3.500,00 €	
FP130	MUM	4.5x4x3.5	ELBAITE con quarzo	San Piero	4.500,00 €	
FP144	MUM	6x8x6	ELBAITE	La Lapide, Podere Liborio	6.000,00 €	
FP301	MUM	10x6x8	ELBAITE	Filone Rosina	12.000,00 €	
FP303	MUM	8x5x4.5	ELBAITE	Filone Rosina	3.500,00 €	
FP304	MUM	12x10x8.5	SCHORL con spessartina su quarzo	Filone Rosina	2.000,00 €	
FP305	MUM	11x9x7	SCHORL con albite, quarzo e ortoclasio	Filone Rosina	3.000,00 €	
FP307	MUM		SPESSARTINA, con shorl-elbaite, etc.	Filone Rosina	4.000,00 €	
FP308	MUM	9x10x5	ORTOCLASIO con quarzo e albite	Filone Rosina	1.000,00 €	
FP310	MUM	6x3x4.5	BERILLO con elbaite	Filone Rosina	2.500,00 €	
FP315	MUM	6x5x5	ELBAITE (acroite)	Filone Rosina	5.000,00 €	
FP316	MUM		ELBAITE	Filone Rosina	6.000,00 €	
FP322	MUM		ELBAITE con albite etc.	Filone Rosina	26.000,00 €	
FP328	MUM	19x13x9.5	ORTOCLASIO con SPESSARTINA	Filone Rosina	1.500,00 €	
FP332	MUM	15x11x8.5	ORTOCLASIO con spessartina	Filone Rosina	4.000,00 €	
FP333	MUM	8x5x6	ELBAITE	San Piero	5.000,00 €	
FP334	MUM	14x8.5x6	ELBAITE-FOITITE con quarzo e ortoclasio	Pastori	1.500,00 €	
FP335	MUM	6x2.5x2	SCHORL grosso cristallo singolo con spessartina	Filone Rosina	600,00 €	
FP337	MUM	4.5x3.5x3.5	HEULANDITE con elbaite	Fonte del Prete	1.200,00 €	
FP338	MUM	4.5x5.5x4	HELVITE su albite	Filone Rosina	500,00 €	
FP339	MUM	8x8x6.5	ORTOCLASIO con elbaite e cassiterite	San Piero	2.800,00 €	
FP342	MUM	7x5x4.5	BERILLO acquamarina	Gorgolinato	2.500,00 €	
FP344	MUM		ELBAITE e BERILLO (11 pz)		4.500,00 €	
FP345	MUM	4.6x3.3x3.6	TOPAZIO	San Piero	350,00 €	
FP346	MUM	7.5x4x5	DACHIARDITE	San Piero (Fonte del Prete)	250,00 €	
FP347	MUM	2.9x2.5x1.4	PETALITE	Catri (Filone del Colle)	250,00 €	
FP348	MUM	2.7x1.8x1.7	PETALITE	Filone Rosina	250,00 €	
FP355	MUM	9x7x5	ELBAITE su albite e quarzo	San Piero	9.000,00 €	
FP356	MUM	4.3 cm	ELBAITE (cristallo isolato)	San Piero	1.800,00 €	
FP384	MUM		Elbaite con lepidolite, cassiterite, microlite etc.	San Piero	12.000,00 €	
FP391	MUM		ELBAITE con ortoclasio	Filone Rosina	35.000,00 €	
FP400	MUM	6x5x4	ELBAITE	San Piero	6.500,00 €	
FP408	MUM	11x10x9	ELBAITE con lepidolite	Filone Rosina	26.000,00 €	
FP410	MUM	6.5x2.5x2.8	PETALITE	Filone San Silvestro	1.000,00 €	
FP413a	MUM	14x9x6	MORGANITE con ORTOCLASIO, cassiterite e manganocolumbite	Filone Rosina	8.500,00 €	
FP414a	MUM	13x11x7	ELBAITE con albite	Filone Rosina	14.000,00 €	
FP414b	MUM	10x6x5	ELBAITE con albite	Filone Rosina	14.000,00 €	
	MUM		33 pietre facettate, elbaiti di varia provenienza		9.700,00 €	
	MUM		2 petaliti (la piccola di 1.5 ct)	Filone S. Silvestro	500,00 €	
	MUM		2 cabochon	Filone Rosina	300,00 €	
	MUM		3 pietre facettate di berillo di varia provenienza		600,00 €	
			TOTALE FP Pegmatii	302.950,00 €	302.950	

COLLEZIONE ELBANA (Giacimenti minerari) - Federico Pezzotta

catalogo luogo misure specie località Valore

FP1410	MUM	18x12x11	PIRITE con sfalerite	Valle Giove, Rio Marina	3.500,00 €	
FP1503	MUM	11x7x8	GOETHITE	Piè d'Ammonè, Rio Marina	600,00 €	
FP1504	MUM	13x5x4.5	QUARZO	Bacino, Rio Marina	1.500,00 €	

FP1505	MUM	9x5x6	ANDRADITE	Macei Alto, Calamita, Capoliveri	1.000,00 €
FP1506	MUM	16x12x9	CRISOCOLLA	Vallone, Calamita, Capoliveri	500,00 €
FP1507	MUM	8.5x7.5x4.5	QUARZO PRASIO	Porticciolo, Rio Marina	1.300,00 €
FP1508	MUM	10x9x7	QUARZO PRASIO	Porticciolo, Rio Marina	2.000,00 €
FP1510	MUM	9x7x6	PIRITE	Falcacci, Rio Marina	1.500,00 €
FP1541	MUM	7x5x4	PIRITE (croce di ferro)	Valle Giove, Rio Marina	1.000,00 €
FP1556	MUM	7.5x7.5x7.5	EMATITE	Bacino, Rio Marina	3.500,00 €
FP1573	MUM	15x14x9	PIRITE su ematite	Terra Nera, Porto Azzurro	2.000,00 €
FP1575	MUM	23x22x17	ILVAITE	Santa Filomena, Rio Marina	6.000,00 €
TOTALE FP Giacimenti				24.400,00 €	24.400

CHRISTIAN BAUER CATALOGO materiali esposti Museo San Piero in Campo

# catalogo	Luogo	misure	specie	Località	Valore
CB11	MUM	7	Schorl	Filone S. Silvestro	500,00 €
CB12	MUM	5x4x4	Lepidolite	Filone Rosina	200,00 €
CB34	MUM	30x14x6	Spessartina su albite e ortoclasio con berillo	Filone Rosina	6.000,00 €
CB36	MUM	8x7.5x8	Berillo morganite	San Ilario	2.500,00 €
CB38	MUM	5 + 5	Elbaite, cristallo spezzato e ricristallizzato	Filone Rosina	4.000,00 €
CB50	MUM	12x11x9	Elbaite con petalite	Filone Rosina	8.000,00 €
CB51	MUM	11x9x8	Elbaite on matrix	Filone Rosina	6.000,00 €
CB53	MUM	17x9.5x11	Elbaite su ortoclasio e albite	Filone Rosina	7.000,00 €
CB65	MUM	15x10x8	Cellerite con pollucite in matrice	Filone Rosina	7.000,00 €
CB66	MUM	23x21x18	Berilli su drusa di ortoclasio, quarzi e spessartina	Filone Rosina	22.000,00 €
28 pietre (elbaiti) tagliate contenute in 27 scatoline, tutte di Grotta d'Oggi					5.000,00 €
TOTALE CB				68.200,00 €	68.200

NAVONE (eredi) CATALOGO materiali esposti Museo San Piero in Campo

# catalogo	Luogo	misure	specie	Località	Valore
MN1	MUM	4 x 3 x 3	Elbaite	Facciatoia	3.000,00 €
MN2	MUM	11x7x6	Elbaite su feldspato e quarzo	Facciatoia	5.000,00 €
MN3	MUM	4x3x2	Berillo e spessartina	Filone Rosina	1.600,00 €
MN4	MUM	11x8x7	Spessartina su feldspato	Gorgolinato	1.600,00 €
MN5	MUM	9x6x5	Spessartina e berillo su feldspato	Gorgolinato	1.800,00 €
MN6	MUM	3x2x2	Spessartina su quarzo	Gorgolinato	800,00 €
MN7	MUM	6x5x4	Elbaite (collocato su matrice)	Facciatoia	1.500,00 €
MN8	MUM	12x7x6	Elbaite con quarzo	Catri	3.500,00 €
MN9	MUM	6x5x5	Elbaite	Facciatoia	4.000,00 €
MN10	MUM	Da 1 a 3 cm	Elbaite (lotto cristalli sciolti)	Catri	2.500,00 €
MN11	MUM	Da 2 a 3.5 cm	Elbaite, lotto 6 pz	Catri e Bovalico	2.200,00 €
MN12	MUM	5x4x4	Elbaite	Catri	2.500,00 €
MN13	MUM	7x5x4	Elbaite	Facciatoia	1.000,00 €
MN14	MUM	4x4x3	Elbaite con quarzo	Facciatoia	1.200,00 €
TOTALE Navone				32.200,00 €	32.200

VALORE TOTALE complessivo materiali esposti 427.750,00 €

SOGGETTIVITA'

Nel caso in cui il cliente fosse interessato alla ns. proposta, al fine di confermare i suddetti termini, sarà necessario ricevere ed esaminare:

-

ASSICURATORI: Arch Insurance (EU) DAC

INTERMEDIARIO: ABACO SRL BROKER DI ASSICURAZIONI
Via Roma 19/a
57025 Piombino

AVVERTENZE:

La presente quotazione ha validità 30 giorni dalla data sotto indicata.

Nel caso in cui l'ordine di accettazione dovesse pervenire oltre 30 giorni dalla data del modulo di raccolta dati o del questionario (ove previsto), sarà necessaria trasmettere una dichiarazione assenza sinistri compilata su carta intestata del proponente e debitamente datata e firmata.

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del CONTRAENTE/ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.

I mezzi di pagamento del premio sono quelli consentiti dalla normativa vigente.
La periodicità dei premi è annuale con versamento in unica soluzione.

Le garanzie di cui alla presente quotazione saranno prestate in base al DIP, al DIP aggiuntivo, alle condizioni generali di assicurazione (DUAL Fine Art Musei_03.2023) e alle definizioni, contenuti nel set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018 che dovrà essere consegnato prima della sottoscrizione del contratto.

Questa quotazione è stata realizzata da DUAL Italia S.p.A. che sottoscrive i rischi in nome e per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

DUAL Italia S.p.A. è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da **Arch Insurance (EU) DAC** con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda) che è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 25/03/2019, Codice Ivass Impresa D965R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00164, ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland (CBI).
La sede della Rappresentanza Generale in Italia di **Arch Insurance (EU) DAC** si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

In forza del predetto mandato a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere i contratti di assicurazione, di curare la gestione e la liquidazione dei sinistri, di gestire e intrattenere i rapporti con i contraenti e gli assicurati nell'esecuzione dei contratti, nonché con gli intermediari che hanno promosso l'acquisizione e la sottoscrizione dei contratti stessi.

DUAL Italia S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di DUAL International Ltd. Cap. Soc. € 120.000 i. v. Reg. Imp. Milano R.E.A. 1628986 | RUI A000167405 | C. F. e P. IVA 13199520159 | Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Tel. +39 02 72080597 | Fax +39 02 72080592 | reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com

Quotazione emessa il 06/11/2023

Assicurazione: Contratto di assicurazione all risks a copertura della giacenza permanente per Musei e Fondazioni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL Fine Art Musei

Data di realizzazione del DIP Danni: Marzo 2023, ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti alle opere d’arte, beni artistici nell’ambito di musei ed opera per beni di proprietà del museo stesso e beni di proprietà di terzi di cui l’assicurato sia temporaneamente responsabile.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- i danni materiali diretti ai beni artistici assicurati, determinati da qualsiasi causa, non espressamente esclusa
- la copertura trasporto
- la copertura giacenza
- la copertura “da chiodo a chiodo” dei beni prestati, di cui l’assicurato sia temporaneamente responsabile

La polizza assicura inoltre:

- i danni materiali diretti ai beni assicurati derivanti da brusche variazioni climatiche per guasto degli impianti di climatizzazione e condizionamento
- i danni materiali diretti ai beni assicurati anche in caso di temporanea giacenza presso laboratori di restauro e/o presso terzi per esposizioni, mostre e/o fiere
- i beni acquisiti durante il periodo di copertura per un valore complessivo non superiore al 110% della somma assicurata.



Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- dolo o colpa grave del contraente e/o dell’assicurato, dei relativi dipendenti, e/o delle persone di cui il contraente e/o l’assicurato siano legalmente responsabili
- danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolate da parenti, fino al terzo grado od affini, del contraente e/o dell’assicurato
- danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolate da persone incaricate della sorveglianza delle ubicazioni
- guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra autorità della regione od area dove i beni assicurati sono ubicati restando sempre a carico dell’assicurato l’onere della prova che il danno materiale non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati
- esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del 10/11/2003 institute radioactive contamination, chemical, biological, bio-chemical,

- electromagnetic weapons and cyber attack exclusion
- danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)
- danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a:
 - una malattia trasmissibile;
 - la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento
- misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di beni assicurati, rilevate in occasione di inventario
- cattivo stato di conservazione, usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente di luce, temperatura, pressione, umidità e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, polvere, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali, difetto o vizio intrinseco del bene
- gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria
- esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse
- operazioni di restauro, riparazione, pulitura, manutenzione o rimessa a nuovo dei beni assicurati, effettuate:
 - da personale non specializzato;
 - con mezzi e metodologie non idonee;
 - con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi.
- danni causati da o conseguenti a estorsioni, truffe, e/ o furto con destrezza
- meccanismi, apparati elettrici o elettronici dovuti al funzionamento o a usura
- terremoto
- alluvione e allagamenti
- eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate
- danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità dei beni assicurati, anche se conseguenti a danni materiali coperti dalla polizza
- fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori
- danni subiti da beni assicurati posti all'aperto
- danni a climabox, teche protettive e cornici moderne



Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti, i limiti e sottolimiti indicati nel contratto



Dove vale la copertura?

Se non diversamente pattuito, la polizza ha validità esclusivamente nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

L'assicurato e/o il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto. Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- i. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
- ii. trasmettere agli Assicuratori, entro i 5 giorni successivi al verificarsi di un sinistro, un elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei beni assicurati perduti o danneggiati, mettendo inoltre a disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso;
- iii. in caso di incendio, furto, atti vandalici e/o eventi socio – politici, se operanti, o in caso di sinistro presumibilmente doloso, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore successive all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza

Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi beni assicurati, il contraente deve informare ciascuna compagnia dell'esistenza dell'altro contratto in essere e in caso di sinistro, il contraente deve notificarlo a tutte le compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza, purché tale termine di 30 giorni non sia successivo alla data di scadenza del contratto, in tal caso la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:

- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'intermediario o a DUAL Italia Spa;
- ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.

Assicurazione: Contratto di assicurazione all risks a copertura della giacenza permanente per Musei e Fondazioni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL Fine Art Musei

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Marzo 2023, ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Avente la sede legale in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda)
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice IVASS impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia);
- tel. 00353-16699700 /0039-02 806181; sito internet www.archcapgroup.com - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda)
- L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 88.113.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 97.252.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 9.139.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 10.408.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 41.630.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 88.130.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 212%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://ir.archgroup.com/financial-reports/annual-fcr-reports/default.aspx>

I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti alle opere d'arte, beni artistici nell'ambito di musei, così come meglio specificato nel DIP danni.

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente ai sinistri notificati non può eccedere le somme assicurate indicate in polizza e concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Furto con destrezza	Copertura estesa al furto con destrezza dei beni assicurati esclusivamente nel caso in cui sia: <ul style="list-style-type: none"> • stato constatato e denunciato alle autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto e • sia stato commesso durante l'orario di esposizione al pubblico.
Furto commesso da addetti alla sorveglianza	Copertura estesa al furto dei beni assicurati commesso dagli addetti alla sorveglianza dei locali, esclusivamente nel caso in cui le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'impianto d'allarme.
Terremoto	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di terremoto, maremoto, bradisismo o altro fenomeno tellurico.
Alluvione e allagamenti	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamento e penetrazione acqua marina.
Atti vandalici e/o eventi socio-politici	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di atti vandalici e/o eventi socio-politici.
Colpa grave del contraente e/o assicurato	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati determinati da: <ul style="list-style-type: none"> • colpa grave del contraente e/o dell'assicurato; • idolo e/o colpa grave dei dipendenti del contraente e/o dell'assicurato e/o delle persone per le quali il contraente e/o l'assicurato siano legalmente responsabili e sempreché, qualora sussista un reato, il contraente e/o l'assicurato agiscano giudizialmente nei confronti del responsabile.
Trasporti con veicolo di proprietà	La copertura assicurativa si intende estesa anche ai trasporti con veicolo di proprietà del contraente e/o dell'assicurato alle condizioni stabilite nel contratto.
Estensione beni all'aperto	Copertura estesa ai danni materiali subiti dai beni assicurati posti all'aperto in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> • terremoto; • furto; • incendio; • eventi atmosferici; • atti vandalici e/o eventi socio-politici.
Clausola installazione audio/video	Con riferimento esclusivamente alle installazioni audio/video e simili, la copertura assicurativa opera per i soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari.
Deroga da tarli tarme o altri insetti	Copertura estesa ai danni materiali subiti dai beni assicurati determinati da tarli, tarme o altri insetti.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l'assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l'intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592, PEC dualitalia@legalmail.it o email a notificasinistri@dualitalia.com Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Via Della Posta, 7 - 20123 Milano
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori provvedono al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell'intermediario entro la decorrenza del contratto. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L'aliquota applicata, ove prevista, è pari al 21,25 per la giacenza, al 12,50 per il trasporto, al 7,50 per il trasporto aereo. Alla componente di premio riconducibile a terremoto e alluvione non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota.
Rimborso	Non applicabile al contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Se non diversamente pattuito, la polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all'incasso del premio di rinnovo.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non applicabile al contratto.

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto ai Musei.

 Quali costi devo sostenere?
<p>Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato - una quota pari a circa il 6,5% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto"

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p> <p>I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (www.ivass.it) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Posta n. 7, 20123, Milano all'attenzione del Rappresentante Generale - fax n. 00353-1 664 3749 (oppure fax n. 0039-02 80618201) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): archinsuranceudac@legalmail.it <p>Oppure a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4, Irlanda all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00353-1 664 3749 <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo</p>
---	--

	<p>senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda) - Tel: 00353 (0)1 224 6000 - Fax: 00353 (0)1 671 5550 - Email: enquiries@centralbank.ie - Sito internet: https://www.centralbank.ie/

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE.....	6
DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI	9
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	9
3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	10
4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	16
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI".....	19
5.1 ESCLUSIONI GENERALI	19
5.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE	20
6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	21
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA.....	21
LA GESTIONE DEI SINISTRI	22
8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	22
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	

DUAL Fine Art Musei

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDE DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDE DI POLIZZA, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla POLIZZA.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDE DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ALLAGAMENTO:	ogni forma di accumulo, bagnamento, spargimento e/o riversamento di acqua in genere, derivante da qualunque causa, che abbia colpito i BENI ASSICURATI, con esclusione delle ALLUVIONI.
ALLUVIONE:	inondazione causata dal deflusso delle acque dalle usuali sponde di corsi o di specchi d'acqua naturali o artificiali alla superficie del suolo, incluso lo straripamento e l'esondazione di fiumi, a seguito di pioggia torrenziale o tempesta.
ATTI VANDALICI:	danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI.
BENI ASSICURATI:	le opere d'arte assicurate dalla POLIZZA.
BENI FRAGILI:	beni di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta nonché i beni di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; la presente definizione non include i mobili anche costituiti da elementi in vetri e specchio.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:	il documento rilasciato ai singoli ASSICURATI che prova l'esistenza della POLIZZA.
DANNI MATERIALI:	<ol style="list-style-type: none">i. danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, dei BENI ASSICURATIii. le perdite dovute a sottrazione per FURTO e RAPINA dei BENI ASSICURATI

	con conseguente pregiudizio economico dell'ASSICURATO.
DEPREZZAMENTO	la diminuzione del VALORE COMMERCIALE del BENE ASSICURATO a seguito di un DANNO MATERIALE indennizzabile ai sensi di POLIZZA dopo il restauro preventivamente concordato con gli ASSICURATORI.
DUAL ITALIA SPA:	<p>l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.</p> <p>In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.</p>
EVENTI ATMOSFERICI:	tempeste, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve, vento e cose da esso trasportate.
EVENTI SOCIO-POLITICI:	scioperi, sommosse, tumulti popolari, TERRORISMO e atti di sabotaggio organizzato che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI.
FRANCHIGIA:	<p>l'importo fisso per ciascun SINISTRO, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/ o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è dedotto dall'ammontare del danno indennizzabile.</p> <p>Qualora più BENI ASSICURATI siano coinvolti nello stesso SINISTRO, si applica solo una volta, per ciascuna sezione di POLIZZA, l'importo maggiore delle FRANCHIGIE relative al singolo BENE ASSICURATO.</p> <p>Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.</p>
FURTO:	sottrazione illecita di BENI ASSICURATI fatta da terzi secondo la definizione di cui all'Art. 624, comma 1 del Codice Penale, con l'intenzione di privare della proprietà in modo permanente, secondo la definizione di cui all'articolo 624 del codice penale.
FURTO CON DESTREZZA:	FURTO commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette.
IMPIANTO DI ALLARME:	impianto automatico d'allarme antintrusione antifurto conforme alle norme CEI ed installato da ditta specializzata, corredato da apposito certificato di installazione e collaudo conforme alle vigenti norme CEI, collegato tramite combinatore telefonico GSM e/o Ponte radio, a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'Ordine a copertura di tutti i locali in cui siano riposti i BENI ASSICURATI.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI in caso di SINISTRO, tenuto conto delle limitazioni delle SOMME ASSICURATE, dei LIMITI DI INDENNIZZO, dell'applicazione della FRANCHIGIA o SCOPERTI e ogni altra eventuale limitazione prevista dalla POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la

massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.

MALATTIA TRASMISSIBILE:	qualsiasi malattia causata da agenti o sostanze trasmissibili da qualsiasi organismo ad un altro, in cui: <ol style="list-style-type: none">per sostanza o agente si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo, comprese le loro varianti, indipendentemente dal fatto che siano considerati o meno viventi;il metodo di trasmissione può essere sia diretto che indiretto, a titolo esemplificativo e non esaustivo trasmissione aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni a salute umana, benessere umano o proprietà
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RAPINA:	sottrazione dei BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI, commessa da terzi, mediante violenza alla persona o minaccia, secondo la definizione di cui all'art. 628 del codice penale.
SCHEDA DI POLIZZA:	il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, alle SOMME ASSICURATE, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA. In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO:	l'importo per ciascun SINISTRO , indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è espresso in forma percentuale del danno indennizzabile. Qualora più BENI ASSICURATI siano coinvolti nello stesso SINISTRO, si applica solo una volta, per ciascuna sezione di POLIZZA, l'importo maggiore degli SCOPERTI relativi al singolo BENE ASSICURATO. Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.



Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- somma assicurata: € 500.000
- ammontare sinistro: € 50.000
- franchigia: € 2.000
- indennizzo: € 48.000

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare sinistro: € 150.000

- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SINISTRO:	verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione. Più SINISTRI riferiti o riconducibili al medesimo evento dannoso, o a più eventi dannosi riconducibili direttamente o indirettamente ad una medesima causa prima, anche se costituissero più DANNI MATERIALI diversi, sono considerati un unico SINISTRO soggetto ad: i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO; ii. un'unica FRANCHIGIA o SCOPERTO.
SOMMA ASSICURATA:	l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate dalla presente POLIZZA.
STIMA ACCETTATA:	il VALORE COMMERCIALE dei BENI ASSICURATI attribuito di comune accordo fra il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI, anche agli effetti dell'articolo 1908 - 2° comma del Codice Civile.
TERREMOTO:	movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene.
TERRORISMO:	qualsiasi atto, incluso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o in parte di essa per i predetti scopi.
TRASPORTATORE:	il soggetto incaricato del trasporto dei BENI ASSICURATI dal luogo di provenienza al luogo di UBICAZIONE, e viceversa.
UBICAZIONE:	il luogo o i luoghi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA in cui sono depositati e/o esposti i BENI ASSICURATI.
VALORE COMMERCIALE:	il valore dei BENI ASSICURATI danneggiati che il mercato attribuiva allo stesso immediatamente prima del SINISTRO.
VALORE DICHIARATO:	il valore dei BENI ASSICURATI, indicati dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, ferma restando a loro carico la prova del reale VALORE COMMERCIALE dei beni colpiti da SINISTRO.
VEICOLI:	il mezzo destinato al trasporto dei BENI ASSICURATI, come definito dall'Art. 47) comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono inclusi nella presente definizione: l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, inclusi la motrice, il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura, il carro ferroviario e gli aeromobili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
- Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è **obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.**
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
- 1.2 BUONA FEDE
- A parziale deroga dell'articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), **a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni.**
Il CONTRAENTE ha l'obbligo di corrispondere agli ASSICURATORI il premio aggiuntivo proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione aggravante.
- 1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
- Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. **Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore ed ogni obbligazione in solido con altri assicuratori.**
- Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.**
- 1.4 SE IL PREMIO NON È PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
- La POLIZZA ha effetto dalle **ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza.**
- Tale termine di 30 giorni non deve essere successivo alla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, in tal caso la POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).**
In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, **la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.**
- In caso di tardivo pagamento del PREMIO, la sua accettazione da parte degli ASSICURATORI **non implica in nessun caso alcuna rinuncia di quanto disposto dall'articolo 1901 del Codice Civile e resta salvo il diritto degli**

ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate.

Il PREMIO è pagato a DUAL ITALIA S.P.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

- 1.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
- 1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE" Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI** ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
- 1.7 ASSICURAZIONE PER CONTO TERZI La POLIZZA è stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio e nell'interesse dell'ASSICURATO.
Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione.
L'INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell'interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
- In caso di emissione di CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE e a parziale deroga di quanto sopra indicato, **l'ASSICURATO tratta direttamente la gestione del SINISTRO a termini delle condizioni di cui alla Sezione GESTIONE DEI SINISTRI che segue, restando fermi tutti gli obblighi previsti dal contratto a carico del CONTRAENTE.**
- 1.8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.
- 1.9 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO **Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.** Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un PREMIO minimo, l'importo versato dal CONTRAENTE si intende comunque acquisito dagli ASSICURATORI.
- 1.10 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" **Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.**

- 1.11 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA
- Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:
- i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;
 - ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;
 - iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
 - iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.
- 1.12 FORO COMPETENTE
- Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.**
- Per qualsiasi altra controversia il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
- 1.13 LEGGE APPLICABILE
- Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.
- 1.14 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
- Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, , Germania, Italia, Regno Unito nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.**

DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA – ALL RISKS A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare i DANNI MATERIALI che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, causati ai BENI ASSICURATI, qualunque ne sia la causa, **ad eccezione di quanto espressamente escluso e sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA.**
- 2.2 COPERTURA TRASPORTO **Se indicato nella SCHEDA DI POLIZZA**, la copertura assicurativa è operante anche durante il trasporto dei **BENI ASSICURATI e/o dei beni di terzi di cui il CONTRAENTE sia temporaneamente responsabile per l'organizzazione di esposizioni e/o mostre.**
- 2.3 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA **La SOMMA ASSICURATA per ciascun BENE ASSICURATO corrisponde:**
- i. **alla STIMA ACCETTATA di ogni singolo BENE ASSICURATO**
 - o
 - ii. **al VALORE DICHIARATO di ogni singolo BENE ASSICURATO**
- come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per il totale di ciascuna partita. Nei casi sopra indicati gli ASSICURATORI non applicano la regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.
- In assenza di dichiarazione del valore dei BENI ASSICURATI, **la SOMMA ASSICURATA per ciascun BENE ASSICURATO deve corrispondere al suo VALORE COMMERCIALE al momento del SINISTRO.** In tal caso, se la SOMMA ASSICURATA risulta **inferiore** al VALORE COMMERCIALE è prevista l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.
- 2.4 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO:
- i. se il BENE ASSICURATO può essere restaurato, il costo del restauro, l'eventuale DEPREZZAMENTO e i costi di trasporto da e verso il restauratore;
 - ii. se il BENE ASSICURATO non può essere restaurato:
 - a. Il VALORE COMMERCIALE del BENE ASSICURATO al momento del SINISTRO;
 - b. se la POLIZZA è prestata a STIMA ACCETTATA, il valore del BENE ASSICURATO indicato in tale stima.
 - c. in caso di danni a uno o più BENI ASSICURATI facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parures e/o serie, in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore del bene (o di parte di esso) tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme, ma in nessun caso può comportare la perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parures e/o serie.
- In nessun caso l'INDENNIZZO determinato come sopra può superare la SOMMA ASSICURATA e i LIMITI DI INDENNIZZO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**

In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO concordano a chi affidare l'attività di restauro.

Per la determinazione del valore dei BENI ASSICURATI e dell'INDENNIZZO

non si tiene conto di valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- 3.1 VARIAZIONI CLIMATICHE La copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti ai BENI ASSICURATI derivanti da brusche variazioni climatiche, **purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento in cui i BENI ASSICURATI sono depositati o esposti.**
- 3.2 GARANZIA GIACENZA La copertura assicurativa è operante a condizione che **l'UBICAZIONE sia costruita e coperta con impiego di materiali incombustibili, anche se composta da elementi strutturali in legno nei solai e/o nell'armatura del tetto.** Fermo quanto sopra, l'UBICAZIONE può essere a piano unico o a più piani fuori terra oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati.

Ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, presso l'UBICAZIONE indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, è condizione essenziale che siano presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- i. robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno;
- ii. robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- iii. impianto antincendio a norma di legge;
- iv. durante l'orario di apertura al pubblico, presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno un guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione dei BENI ASSICURATI, la loro forma e/o dimensione o l'allestimento non consentissero ad un solo guardiano un'agevole visuale su tutte i BENI ASSICURATI presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
- v. durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali, IMPIANTO DI ALLARME o, in alternativa, servizio di guardiania operativo.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO si impegnano a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza i mezzi di prevenzione e protezione sopra indicati, pena la decadenza del diritto all'INDENNIZZO.

Resta inoltre convenuto che:

- i. in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione, per qualunque causa, dei sistemi di rilevazione ed estinzione automatica di incendio, e/o dell'IMPIANTO D'ALLARME, **siano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei BENI ASSICURATI fino al ripristino dello stato funzionale originario;** in caso di impossibilità di ripristino, e fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono informare gli ASSICURATORI **entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;**
- ii. **i sistemi di rilevazione ed estinzione automatica di incendio e l'IMPIANTO D'ALLARME devono essere controllati almeno una volta all'anno da ditta specializzata;** il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono conservare i documenti comprovanti la verifica ed esibirli su richiesta degli ASSICURATORI. **Tali sistemi devono essere sempre in funzione** compatibilmente con il normale svolgimento dell'attività, fermi comunque gli obblighi di sorveglianza indicati al punto precedente;
- iii. durante le ore di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale

- presso l'UBICAZIONE, **deve sempre essere attivato l'IMPIANTO D'ALLARME**; tuttavia non è obbligatoria la chiusura di serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri durante le pause diurne inferiori a due ore, salvo che non si tratti di ante a vetri;
- iv. deve essere **vietato a chiunque di usare, spostare o maneggiare i BENI ASSICURATI**, fatti salvi quei casi in cui tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata per:
 - a. la pulizia ordinaria dei BENI ASSICURATI e/o dei relativi contenitori;
 - b. l'esame o riordino dei BENI ASSICURATI**purché tali operazioni siano effettuate con la massima precauzione da personale esperto;**
 - v. **se non diversamente concordato con gli ASSICURATORI**, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali contenenti i BENI ASSICURATI;
 - vi. i BENI ASSICURATI di dimensioni inferiori a 35cm di altezza, 25cm di larghezza e 25cm di profondità **devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti**;
 - vii. è compresa in garanzia la rottura accidentale di **BENI FRAGILI** dovuta a cadute od urto di persone, animali o cose **a condizione che siano custoditi in mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale**;
 - viii. **l'afflusso del pubblico deve essere adeguatamente regolamentato** con particolare riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo;
 - ix. la garanzia FURTO è operante **esclusivamente** nel caso in cui la sottrazione dei BENI ASSICURATI sia avvenuto tramite **rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili** (equivale ad uso di chiavi false, o ad uso fraudolento di chiavi autentiche), **forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI medesimi, o praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi**.

In assenza di uno o più requisiti sopra indicati, la garanzia FURTO non è operante.

3.3 BENI ASSICURATI
PRESSO
LABORATORI DI
RESTAURO E/
O IN PRESTITO
PER MOSTRE
TEMPORANEE

La copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI anche nel caso in cui si trovino **temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro e/o presso terzi per mostre, manifestazioni espositive e/o fiere**.

Fermo restando quanto previsto dalla GARANZIA TRASPORTO che segue, la garanzia include i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI durante il trasporto dall'UBICAZIONE al luogo di giacenza temporanea, incluso il ritorno e le operazioni di carico e scarico.

Se non diversamente concordato tra le parti ed indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia è operante **esclusivamente** nell'ambito dei paesi della Unione Europea, incluse Svizzera e Norvegia, **ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza dei locali in cui sono depositati e/o esposti i BENI ASSICURATI siano almeno analoghi a quelli dell'UBICAZIONE** e pertanto conformi a quanto indicato nella GARANZIA GIACENZA di cui alla POLIZZA.

La presente garanzia è operante previa comunicazione e conferma scritta degli ASSICURATORI e fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

3.4 GARANZIA
TRASPORTO

Gli ASSICURATORI indennizzano i DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI indicati nella SCHEDA DI POLIZZA occorsi durante il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico.

La garanzia è operante fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO per singolo VEICOLO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

La copertura assicurativa opera esclusivamente nel caso in cui il trasporto sia effettuato:

da personale di fiducia del CONTRAENTE e/o ASSICURATO o da TRASPORTATORI specializzati nel trasporto di opere d'arte purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, incluse Svizzera e Norvegia.

Per tali trasporti non è richiesta la comunicazione preventiva agli ASSICURATORI, né il pagamento di un premio aggiuntivo.

In caso di SOMME ASSICURATE superiori e/o trasporti con caratteristiche diverse, la copertura assicurativa opera **previa comunicazione e conferma scritta degli ASSICURATORI**. Il relativo **premio aggiuntivo è calcolato ai sensi dell'articolo DETERMINAZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE che segue**.

3.5 COPERTURA CHIODO A CHIODO

Gli ASSICURATORI indennizzano i DANNI MATERIALI ai beni di proprietà di terzi, per i quali il CONTRAENTE sia temporaneamente responsabile in qualità di organizzatore di esposizioni e/o mostre.

La garanzia è operante fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO per singola esposizione al pubblico indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

La garanzia si intende prestata "da chiodo a chiodo", essa pertanto:

- i. **decorre dal momento in cui i beni di proprietà di terzi sono rimossi dal luogo in cui normalmente si trovano**, per essere preparati e/o imballati per il **trasporto al luogo dell'esposizione al pubblico**;
- ii. **opera durante il corso ordinario del viaggio, comprese le eventuali giacenze in corso di transito, ed il periodo dell'esposizione**;
- iii. include le operazioni di allestimento dei beni di proprietà di terzi nei locali dell'esposizione e le operazioni di disallestimento dal posto in cui sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno.
- iv. **termina alla riconsegna dei beni di proprietà di terzi nel luogo dove sono stati rimossi in origine**;
- v. **opera previa sua specifica attivazione secondo le modalità di seguito indicate**.

La copertura assicurativa include i DANNI MATERIALI ai beni di proprietà di terzi subiti:

- i. durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio;
- ii. per difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, esclusivamente nel caso in cui le operazioni di imballaggio siano effettuate da personale specializzato e con l'utilizzo di materiali idonei
- iii. per rottura accidentale di BENI FRAGILI, esclusivamente nel caso in cui vengano imballati, maneggiati e caricati in modo professionale e tenendo conto della specifica natura di tali beni.

3.5.1 Attivazione della copertura chiodo a chiodo

Per attivare la garanzia "chiodo a chiodo" dei BENI ASSICURATI di proprietà di terzi, il CONTRAENTE deve trasmettere specifica **richiesta scritta agli ASSICURATORI**, per il tramite dell'INTERMEDIARIO almeno **5 giorni prima dell'inizio della copertura assicurativa** con le seguenti informazioni:

- i. lista analitica e valorizzata dei BENI ASSICURATI di proprietà di terzi da includere in copertura;
- ii. nominativo del prestatore/beneficiario;
- iii. indicazione delle date di inizio e cessazione della copertura

- assicurativa e date di inizio e termine dell'esposizione al pubblico;
- iv. nome del TRASPORTATORE e luogo di origine del viaggio;
 - v. nel solo caso in cui si tratti di un'ubicazione differente da quella indicata nella SCHEDA DI POLIZZA: descrizione dei mezzi di sicurezza presenti nei locali dell'esposizione al pubblico (facility report)
 - vi. se non diversamente concordato tra le parti, **la garanzia opera a VALORE DICHIARATO.**

A seguito della ricezione della richiesta di attivazione della garanzia, completa delle informazioni sopra indicate, **gli ASSICURATORI si obbligano a confermare tempestivamente e per iscritto al CONTRAENTE l'operatività della copertura assicurativa.**

3.5.2 Condizioni minime per l'operatività della garanzia trasporto

Nell'ambito dei trasporti terrestri e/o a mezzo nave traghetto RO/RO la copertura assicurativa è operante a condizione che:

- i. In caso di SOMMA ASSICURATA fino a € 1.000.000, il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di apparecchio antifurto a norma tecnica CEI 79/17 di 2^a o 3^a livello (antifurto con testimoniabilità) e autista munito di telefono cellulare;
- ii. In caso di SOMMA ASSICURATA oltre € 1.000.000 e fino a € 10.000.000, il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di impianto satellitare collegato a centrale di controllo e due autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso;
- iii. In caso di SOMMA ASSICURATA oltre € 10.000.000 e fino a € 30.000.000 il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di impianto satellitare collegato a centrale di controllo, due autisti muniti di telefono cellulare e scorta tecnica al seguito che esegua sorveglianza continua del VEICOLO;
- iv. In caso di SOMMA ASSICURATA oltre € 30.000.000 il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di impianto satellitare collegato a centrale di controllo, due autisti muniti di telefono cellulare e scorta armata al seguito che esegua sorveglianza continua del VEICOLO.

Indipendentemente dalla SOMMA ASSICURATA, eventuali soste notturne devono essere effettuate conformemente a quanto indicato all'Articolo 3.4.3 punto 7 che precede.

3.5.3 Clausole particolari della garanzia trasporto

Le clausole di seguito riportate formano parte integrante della POLIZZA ed operano a seconda dei VEICOLI impiegati per il trasporto dei BENI ASSICURATI e delle modalità di esecuzione del trasporto:

- i. Clausola 98/01 Merci I Pieno **Rischio**
- ii. Clausola 98/05 Rischi scioperi sopra merci
- iii. Clausola 98/06 Rischi Guerra e mine sopra merci - operante **esclusivamente** durante le tratte marittime e/o aeree

Per i trasporti internazionali e/o su richiesta del CONTRAENTE e/o ASSICURATO, la copertura assicurativa s'intende operante in base alle seguenti clausole internazionali:

- i. Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.09
- ii. Institute Cargo Clauses (Air) ed. 1.1.09
- iii. Institute Strikes Clauses (Cargo) 1.1.09
- iv. Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09

Durante il trasporto a bordo aereo, nave, nave-traghetto, o RO/RO, la copertura assicurativa è estesa ai rischi di guerra, mine, alle condizioni stabilite dalle seguenti clausole:

- i. Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- ii. Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09

Inoltre, per qualsiasi tipologia di trasporto assicurato, si intendono sempre operanti le seguenti clausole:

- i. Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 2009
- ii. Cargo ISM Endorsement ed. 01.05.98
- iii. Marine Cyber Endorsement 11/11/2019 (Lma 5403)

3.5.4 Limiti di applicazione della garanzia trasporto

Fermo quanto sopra indicato, la copertura assicurativa è operante a condizione che:

- i. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, siano effettuate da personale specializzato, a regola d'arte e con la massima diligenza;
- ii. l'imballaggio deve essere eseguito secondo la natura del bene assicurato, in funzione dei VEICOLI e delle modalità utilizzate per il trasporto;
- iii. nell'ambito dei trasporti su strada i BENI ASSICURATI siano collocati in autocarri con:
 - a. vani di carico senza finestrature, interamente metallici o di materie plastiche rigide, **con esclusione quindi di strutture telonate**
 - b. porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura.

Gli autocarri devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.

Gli autocarri sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica, a bordo o nelle immediate vicinanze, dell'ASSICURATO o suoi dipendenti, dell'organizzatore dell'esposizione dei BENI ASSICURATI o suoi dipendenti, o delle persone incaricate del trasporto.

- iv. nell'ambito dei trasporti ferroviari vengano adoperati carri ferroviari chiusi dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- v. nell'ambito dei trasporti su nave traghetto, RO/RO, con esclusione di altre tipologie di nave, si utilizzino autocarri totalmente dedicati e costantemente sorvegliati;
- vi. nell'ambito dei trasporti aerei i BENI ASSICURATI sono imballati in casse climatizzate; **esclusivamente** per questa tipologia di trasporto la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI dovuti a sbalzi di pressione e temperatura anche nel caso in cui i BENI ASSICURATI sono riposti in stive non climatizzate e pressurizzate.
- vii. durante le giacenze in corso di transito, nelle quali i BENI ASSICURATI rimangono in consegna al TRASPORTATORE, gli stessi siano custoditi in locali chiusi protetti da IMPIANTO D'ALLARME.
Eventuali soste notturne, diverse da quelle effettuate nei magazzini del TRASPORTATORE, devono essere effettuate in aree di parcheggio attrezzate, telesorvegliate ed ove sia presente un servizio di guardiania armata.

3.5.5 Estensione Territoriale

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia trasporto opera esclusivamente nell'ambito del territorio italiano,

della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei paesi dell'Unione Europea, Lettonia, Estonia, Lituania, Slovenia e Croazia e del mondo intero con l'esclusione **dell'ex URSS ed ex Jugoslavia, di Libia, Libano, Iran, Iraq, Sudan, Corea del Nord, Timor Est, Afghanistan ed in genere di quei paesi ove vi sia uno stato di guerra dichiarato o non.**

3.5.6 Condition report

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI il Condition Report in cui siano attestate le buone condizioni dei BENI ASSICURATI e l'assenza di SINISTRI:

- i. **prima che inizino le operazioni di imballaggio presso l'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata;**
- ii. **all'arrivo presso l'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata;**
- iii. **al termine dell'esposizione assicurata, prima che i BENI ASSICURATI vengano re-imballati per il viaggio di ritorno;**
- iv. **all'arrivo presso il luogo di origine indicato nei singoli CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE.**

3.5.7 Valuta estera

La copertura assicurativa opera per il controvalore in euro del valore del BENE ASSICURATO espresso nella valuta estera indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, pertanto il PREMIO e gli eventuali SINISTRI sono pagati al controvalore in euro dei rispettivi importi espressi nella valuta estera secondo il cambio vigente al momento del pagamento.

Il CONTRAENTE si impegna a versare agli ASSICURATORI, in caso di SINISTRO, **il conguaglio di PREMIO qualora il cambio vigente al momento del pagamento del SINISTRO sia superiore a quello fissato per il pagamento del PREMIO**

3.5.8 Rinuncia alla rivalsa

Gli ASSICURATORI rinunciano espressamente all'azione di rivalsa **esclusivamente** nei confronti dei TRASPORTATORI, vettori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors purché specializzati nel settore delle opere d'arte e approvati dagli ASSICURATORI, **salvo il caso di dolo o colpa grave.**

Nel caso di vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è **limitata alla sola parte di DANNO MATERIALE eccedente la responsabilità a loro carico in base alle disposizioni di legge.**

3.5.9 Determinazione del premio e regolazione

Se non diversamente pattuito ed indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, si applicano i seguenti tassi e premi minimi.

- i. **Sezione Trasporti:**
 - a. BENI ASSICURATI, non fragili, a tratta:
 1. da/per territorio italiano: **0,15 per mille per ogni viaggio**
 2. da/per paesi dell'Unione Europea (incluse Svizzera e Norvegia): **0,20 per mille per ogni viaggio**
 3. da/per resto del mondo: **da definire di volta in volta**
 - b. BENI FRAGILI, a tratta:

1. da/per territorio italiano: **0,30 per mille**
2. a/per paesi dell'Unione Europea (incluse Svizzera e Norvegia): **0,40 per mille**
3. da/per resto del mondo: **da definire di volta in volta**

ii. **Sezione Giacenza:** per mese o frazione di mese, **0,10 per mille**

I tassi di cui sopra si intendono imponibili, al netto di eventuali tasse dovute, **con applicazione dei seguenti PREMI minimi imponibili:**

- i. per singolo viaggio/tratta: **100 Euro**
- ii. per singola copertura "da chiodo a chiodo": **250 Euro.**

Sulla base delle informazioni fornite dal CONTRAENTE, gli ASSICURATORI emettono la relativa appendice di regolazione del premio che deve essere pagata agli ASSICURATORI stessi entro 30 giorni dalla data della sua emissione.

Se il pagamento del PREMIO non è effettuato entro i termini stabiliti, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

3.6 NUOVI ACQUISTI – COPERTURA AUTOMATICA

I BENI ASSICURATI, acquisiti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, rientrano automaticamente nella copertura assicurativa fino ad un massimo pari al 110% della SOMMA ASSICURATA complessiva.

Nel caso in cui al momento del SINISTRO il valore dei BENI ASSICURATI risulti superiore alla SOMMA ASSICURATA maggiorata, **è prevista l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.**

Alla scadenza della POLIZZA, **entro e non oltre 30 giorni dopo il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE**, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono fornire l'elenco aggiornato dei beni inclusi nei BENI ASSICURATI con i rispettivi valori, impegnandosi a versare il relativo PREMIO a conguaglio **entro e non oltre 30 giorni dopo la data di emissione dell'appendice di regolazione** predisposta dagli ASSICURATORI.

Il PREMIO a conguaglio viene calcolato dagli ASSICURATORI, in positivo o in negativo, sulla base del tasso di POLIZZA entro il limite del 10% della SOMMA ASSICURATA in corso sull'annualità scaduta.

Se l'ASSICURATO non comunica entro i termini prescritti i nuovi beni acquisiti o non provvede al pagamento della regolazione premio dovuta entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice, si applica quanto previsto nell'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO delle condizioni generali di POLIZZA.

La presente garanzia **non si applica** nel caso in cui i BENI ASSICURATI:

- i. abbiano un valore individuale superiore ad Euro 50.000;
- ii. siano di proprietà di terzi,

se non inclusi espressamente in copertura, previo accordo scritto tra le parti.

4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.1 FURTO CON DESTREZZA

A parziale deroga dell'esclusione FURTI CON DESTREZZA, la garanzia è estesa al FURTO CON DESTREZZA **esclusivamente** nel caso in cui sia:

- i. stato constatato e denunciato alle autorità nella stessa giornata nella

- quale è avvenuto e
- ii. sia stato commesso durante l'orario di esposizione al pubblico.

La presente garanzia opera e a **condizione che:**

- i. in ogni locale dell'esposizione sia presente, al momento del SINISTRO, almeno un custode preposto e identificabile o
- ii. sia operante un sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto dei BENI ASSICURATI da parte di personale preposto alla funzione.

La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.2 FURTO COMMESSO DA ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA

A parziale deroga dell'esclusione AZIONI DOLOSE DEI SORVEGLIANTI la garanzia FURTO è estesa al FURTO dei BENI ASSICURATI commesso dagli addetti alla sorveglianza dei locali, **esclusivamente** nel caso in cui le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'IMPIANTO D'ALLARME.

La presente garanzia opera a condizione che CONTRAENTE o l'ASSICURATO agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.

4.3 TERREMOTO

A parziale deroga dell'esclusione TERREMOTO, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da TERREMOTO.

La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Qualora le scosse riconducibili a TERREMOTO si protraggano nel tempo, allo scadere delle 72 ore esse rappresentano un singolo SINISTRO, pertanto i DANNI MATERIALI subiti entro le 72 ore successive ad ogni TERREMOTO sono riconducibili ad un singolo SINISTRO indennizzabile.

Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del TERREMOTO, si ha un nuovo SINISTRO che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.

La presente garanzia non opera per ALLUVIONE che sia conseguenza di TERREMOTO.

4.4 ALLAGAMENTO E ALLUVIONE

A parziale deroga dell'esclusione ALLUVIONE, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da ALLAGAMENTO e ALLUVIONE, anche se conseguente a TERREMOTO.

La presente garanzia non opera per i BENI ASSICURATI:

- i. posti all'aperto;
- ii. all'interno dell'UBICAZIONE la cui base d'appoggio è ad un'altezza inferiore a 12cm dal suolo, con l'eccezione di mobili e tappeti.

La garanzia opera con l'applicazione di un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.5 ATTI VANDALICI e/ o EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga dell'esclusione GUERRA, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI.

La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

La garanzia non opera per i DANNI MATERIALI causati o comunque correlati all'utilizzo di agenti biologici/chimici (B/C), nucleari e/o radioattivi (N/R).

- 4.6 COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO **A parziale deroga dell'esclusione DOLO O COLPA GRAVE**, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da:
- i. colpa grave del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO;
 - ii. dolo e/o colpa grave dei dipendenti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e/o delle persone per le quali il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO siano legalmente responsabili e **sempreché, qualora sussista un reato, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO agiscono giudizialmente nei confronti del responsabile.**
- La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**
- 4.7 ESENZIONE IMPOSTE Il CONTRAENTE dichiara che i BENI ASSICURATI con la POLIZZA sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'articolo 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge del 06 luglio 2002 n. 137; **pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n° 53 del 28/02/1983.**
- 4.8 CLAUSOLA DI INALIENABILITÀ Gli ASSICURATORI prendono atto che se i BENI ASSICURATI sono di proprietà di un Istituto Statale dello Stato Italiano, **continueranno ad essere di proprietà dell'Istituto Statale preposto indipendentemente dalla natura o costo totale dei danni.**
- 4.9 ESTENSIONE BENI ALL'APERTO **In deroga all'esclusione BENI POSTI ALL'APERTO e a quanto predisposto dall'articolo 3.4 GARANZIA GIACENZA** che precede, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI posti all'aperto indicati nella SCHEDA DI POLIZZA in conseguenza di:
- i. TERREMOTO;
 - ii. FURTO;
 - iii. Incendio;
 - iv. EVENTI ATMOSFERICI;
 - v. ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI.
- La garanzia non opera per:**
- i. **graffiature, scalfiture, sfregamenti, ammaccature, screpolature, abrasioni ed imbrattamenti in genere che non siano conseguenza di ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI;**
 - ii. **escrezioni e feci di origine umana o animale;**
 - iii. **deterioramento progressivo, usura, bagnamento, ruggine, ossidazioni;**
 - iv. **difetti di progettazione, costruzione, installazione, fondazione, interferenze con canalizzazioni ed infrastrutture esistenti e/o successive, cedimento del terreno;**
 - v. **collisione con veicoli, motoveicoli, monopattini, velocipedi e/o natanti;**
 - vi. **variazioni termoclimatiche.**
- Con riferimento a FURTO, la garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui i BENI ASSICURATI posti all'aperto **sono adeguatamente ancorati a basamenti che ne rendano difficile la rimozione** e, qualora indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, sia garantita la presenza di un sistema di videosorveglianza.
- La garanzia opera con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.**
- 4.10 CLAUSOLA INSTALLAZIONE AUDIO/VIDEO **Fermo restando quanto espressamente escluso dalla POLIZZA e con riferimento esclusivamente alle installazioni audio/video e simili, la copertura assicurativa è limitata all'INDENNIZZO da parte degli ASSICURATORI ai soli**

costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari.

La garanzia non opera per qualsiasi:

- i. danno elettrico, determinato da qualsiasi motivo, con l'eccezione degli eventuali danni conseguenti;
- ii. DEPREZZAMENTO.

La garanzia opera con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.11 DEROGA DANNI CAUSATI DA TARLI, TARME O ALTRI INSETTI

A parziale deroga dell'esclusione INSETTI E PARASSITI, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da tarli, tarme o altri insetti.

La garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui al momento della chiusura e apertura della cassa in cui BENI ASSICURATI sono riposti, sia redatta una scheda sanitaria da personale specializzato relativamente al loro stato.

4.12 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLO BENE ASSICURATO

Si precisa e si dà atto che, in nessun caso gli ASSICURATORI indennizzano, per singolo BENE ASSICURATO, importo maggiore di quanto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

5.1 ESCLUSIONI GENERALI

La POLIZZA non copre i SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- 5.1.1 **DOLO O COLPA GRAVE** dolo o colpa grave del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO, dei relativi dipendenti, e/o delle persone di cui il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO siano legalmente responsabili.
- 5.1.2 **AZIONI DOLOSE DI PARENTI O AFFINI** danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolate da parenti, fino al terzo grado od affini, del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO.
- 5.1.3 **AZIONI DOLOSE DEI SORVEGLIANTI** danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolate da persone incaricate della sorveglianza delle UBICAZIONI.
- 5.1.4 **GUERRA** guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il TERRORISMO e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove i BENI ASSICURATI sono ubicati restando sempre a carico dell'ASSICURATO l'onere della prova che il DANNO MATERIALE non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati, così come previsto nella clausola NMA 0464 WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE.
- 5.1.5 **RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI** esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del

		10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion.
5.1.6	ATTACCHI INFORMATICI	danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola <i>JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)</i> .
5.1.7	PANDEMIA <i>(Communicable Disease Exclusion Clause JC2020-011)</i>	danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a: <ul style="list-style-type: none"> i. una MALATTIA TRASMISSIBILE; ii. la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una MALATTIA TRASMISSIBILE indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento.
5.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE		
La POLIZZA non copre qualsiasi perdita o danno causato da:		
5.2.1	MISTERIOSE SPARIZIONI, AMMANCHI SMARRIMENTI	misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di BENI ASSICURATI, rilevate in occasione di inventario.
5.2.2	USURA, DETERIORAMENTO, LOGORIO E DIFETTI	cattivo stato di conservazione, usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali di luce, temperatura, pressione, umidità e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, polvere, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali, difetto o vizio intrinseco del bene.
5.2.3	GELO	gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria.
5.2.4	RADIAZIONI OTTICHE E TERMICHE DELLA LUCE	esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse.
5.2.5	RESTAURO DA PERSONALE O CON MEZZI NON IDONEI	operazioni di restauro, riparazione, pulitura dei BENI ASSICURATI, effettuate: <ul style="list-style-type: none"> i. da personale non specializzato; ii. con mezzi e metodologie non idonee; iii. con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi. <p>Si precisa che ogni operazione di restauro deve essere preventivamente approvata dagli ASSICURATORI.</p>
5.2.6	ESTORSIONE E/O TRUFFA	danni causati da o conseguenti a estorsioni e/o truffe.
5.2.7	FURTI CON DESTREZZA	danni causati da o conseguenti a FURTO CON DESTREZZA.
5.2.8	MECCANISMI, APPARATI ELLETRICI O ELETTRONICI	meccanismi, apparati elettrici o elettronici dovuti al funzionamento o a usura.
5.2.9	TERREMOTO	TERREMOTO.

5.2.10	ALLUVIONE E ALLAGAMENTI	ALLUVIONE e ALLAGAMENTI.
5.2.11	ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTI, MAREE E FENOMENI DI ACQUA ALTA	eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate.
5.2.12	DANNI INDIRETTI, NON MATERIALI	danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità dei BENI ASSICURATI, anche se conseguenti a DANNI MATERIALI coperti dalla POLIZZA.
5.2.13	INSETTI E PARASSITI	fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori.
5.2.14	BENI POSTI ALL'APERTO	danni subiti da BENI ASSICURATI posti all'aperto.
5.2.15	CLIMABOX, TECHE E CORNICI	danni a climabox, teche protettive e cornici moderne.

6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

6.1	DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO	<p>Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 30 giorni.</p> <p>Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA pagato e non goduto, al netto dell'imposta.</p>
6.2	PROCEDURE DI RINNOVO	<p>In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.</p> <p>La disdetta può essere spedita alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none">mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it

7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera **esclusivamente** nell'ambito del territorio italiano.

LA GESTIONE DEI SINISTRI

8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

8.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono procedere come segue:

- i. **OBBLIGHI DI SALVATAGGIO**
come previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per non aggravare il danno, ridurre, limitare le sue conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI.**
- ii. **DANNI DA TRASPORTO**
in caso di trasporto dei BENI ASSICURATI e se operante la relativa estensione, notificare al trasportatore, e contestualmente agli ASSICURATORI, **per iscritto con raccomandata A/R, qualsiasi DANNO MATERIALE subito durante il trasporto, riscontrato alla consegna.**
- iii. **DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI**
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e-mail, **entro i 5 giorni successivi all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza** specificando le circostanze dell'evento, i BENI ASSICURATI coinvolti, l'importo approssimativo del danno e fornendo i riferimenti della POLIZZA;
- iv. **SEGNALAZIONE DI ALTRE POLIZZE**
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza di eventuali altre polizze che coprono in tutto o in parte lo stesso rischio;
- v. **DENUNCIA ALLE AUTORITA'**
in caso di incendio, FURTO, ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO – POLITICI, se operanti, o in caso di SINISTRO presumibilmente doloso, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo **entro 48 ore successive all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza**, una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla denuncia di SINISTRO;
- vi. **ELENCO DEI DANNI SUBITI**
trasmettere l'elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI perduti, rubati o danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto i;
- vii. **ACCESSO AI BENI**
permettere agli ASSICURATORI, o ai periti, ogni rilevazione o esame dei BENI ASSICURATI e dell'UBICAZIONE oggetto del SINISTRO;
- viii. **DOCUMENTAZIONE UTILE**
mettere a disposizione degli ASSICURATORI, tutti i documenti utili alle operazioni peritali (a titolo di esempio fotografie, inventari) e fornire tutte le delucidazioni che possano essere richieste dagli ASSICURATORI, inclusi i documenti che possano essere ottenuti dalle autorità competenti;
- ix. **CONSERVAZIONE DEI BENI**
conservare i BENI ASSICURATI oggetto del SINISTRO, le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO e non modificare lo stato delle cose sino

ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, e sino ad avvenuta liquidazione del danno;

- x. **AUTORIZZAZIONI NECESSARIE**
attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei BENI ASSICURATI oggetto del SINISTRO;
- xi. **ONERI IN CASO DI GARANZIA A VALORE DICHIARATO**
in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei BENI ASSICURATI persi o danneggiati.

L'inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

8.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI

La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l'altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.

In caso di disaccordo, **in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria e previo accordo tra le parti**, i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il terzo perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i periti. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito designato contribuendo per le metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO. A richiesta di una delle due parti, il terzo perito deve essere scelto al di fuori della provincia in cui si è verificato il SINISTRO.

I periti devono:

- i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedere ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
- ii. verificare l'accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
- iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
- iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei BENI ASSICURATI e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
- v. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte. I risultati condivisi dalla maggioranza dei periti sono obbligatori per le parti che rinunciano all'impugnazione di qualsiasi decisione, salvo il caso di dolo

- o evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica di errori materiali di conteggio eventualmente realizzati.
- La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
- Se gli ASSICURATORI respingono una richiesta d'INDENNIZZO dell'ASSICURATO, e se entro 12 mesi dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo ad alcuni INDENNIZZO.
- 8.3 IN CASO DI RECUPERO DEI BENI Se i BENI ASSICURATI oggetto della denuncia di SINISTRO sono recuperati, in tutto od in parte, **il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, devono darne avviso agli ASSICURATORI, entro 15 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.**
- Se il recupero avviene prima del pagamento dell'INDENNIZZO,** anche se l'INDENNIZZO stesso è già stato concordato con l'ASSICURATO, gli ASSICURATORI indennizzano, nei limiti della SOMMA ASSICURATA, **esclusivamente** i DANNI MATERIALI conseguenti al SINISTRO (comprese eventuali spese di recupero) subiti dai BENI ASSICURATI che sono stati recuperati.
- Se il recupero avviene dopo l'integrale pagamento dell'INDENNIZZO, i BENI ASSICURATI recuperati diventano di proprietà degli ASSICURATORI.** L'ASSICURATO ha facoltà di riacquistarne la proprietà, previa restituzione agli ASSICURATORI dell'intero importo liquidato a titolo d'INDENNIZZO e delle spese sostenute dagli ASSICURATORI per il recupero, al netto del danno quantificato ai sensi dell'Art. 2.3 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO.
- 8.4 OBBLIGAZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI **In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, ai LIMITI o ai LIMITI DI INDENNIZZO** indicati in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.
- 8.5 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI DI INDENNIZZO, si determina l'importo dell'INDENNIZZO.
- Nei casi in cui il verbale dei periti sia stato impugnato con apertura di una procedura giudiziaria sulla causa del SINISTRO, **il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti non ricorra alcuna limitazioni e/o esclusioni di POLIZZA.**
- 8.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria.
- 8.7 DIRITTO DI SURROGAZIONE Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO stesso.
- 8.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA Gli ASSICURATORI rinunciano espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori,

salvo il caso di dolo o colpa grave.

Gli ASSICURATORI tuttavia si riservano il diritto di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

8.9 ESAGERAZIONE
DOLOSA DEL DANNO

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiarati distrutti o perduti i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, spostati o manometta i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.**

Il presente documento è aggiornato al mese di Marzo 2023



IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: FA-8270702340

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)**

Con la presente informativa - resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “GDPR”) nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato “Codice Privacy”), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 - la società DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale (di seguito “DUAL” o “la Società”) La informa di quanto segue.

Chi siamo

DUAL Italia S.p.A è una società di intermediazione assicurativa e riassicurativa iscritta nella Sezione "A" del Registro Unico Intermediari (RUI) ed opera per conto di primarie Imprese di Assicurazione, sulla base di mandati con rappresentanza da queste conferiti.

Nella propria attività DUAL si avvale di una rete di altri intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, sub-agenti iscritti nelle sezioni A, B, D ed E del RUI), con cui intrattiene rapporti di collaborazione disciplinati da specifici accordi contrattuali.

Quando, dovendo soddisfare una vostra esigenza assicurativa, richiedete a un agente, a un broker o al vostro consulente di fiducia un preventivo, quest'ultimo raccoglierà e tratterà i Vostri dati per potervi dare un riscontro.

Nel caso in cui l'intermediario cui vi siete rivolti Vi proponga una soluzione assicurativa tra quelle offerte da DUAL per conto delle Compagnie mandanti, lo stesso trasmetterà a DUAL i dati necessari ad effettuare un preventivo e, nel caso in cui il preventivo sia di vostro gradimento, a consentire l'emissione della polizza assicurativa.

In alcuni casi DUAL opera anche come agente assicurativo diretto, raccogliendo e trattando direttamente i vostri dati, sempre per soddisfare le vostre esigenze assicurative.

In tutti questi casi la polizza verrà stipulata, per il tramite di DUAL, con una delle imprese di assicurazione con cui DUAL collabora.

Nelle varie fasi del processo che conduce alla stipula di una polizza assicurativa, DUAL potrà rivestire, nel trattamento dei dati personali, il ruolo di Titolare del Trattamento o di Responsabile del Trattamento stesso. In tale ultima veste, DUAL si dovrà attenere alle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento (tipicamente, l'Impresa di Assicurazioni), che pure fornirà la propria informativa.

Poiché il GDPR trova applicazione rispetto alle persone fisiche (“interessati”) identificate o identificabili, la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, riguarda il trattamento, da parte di DUAL, dei dati personali dei contraenti o di coloro che richiedono una quotazione assicurativa qualora siano persone fisiche (o professionisti o ditte individuali). Laddove invece tali categorie di soggetti siano persone giuridiche, il trattamento potrà riguardare le persone fisiche legali rappresentanti delle stesse e/o gli assicurati e/o i beneficiari di polizza.

*

INFORMATIVA DUAL ITALIA SPA

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento è DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale, in persona del legale Rappresentante in carica pro tempore, con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592.

La Società ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (**DPO**) contattabile ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

2) Tipologie di Dati

La Società raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati personali:

- (i) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- (ii) residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, contatti telefonici;
- (iii) codice Fiscale, partita IVA, numero del documento d'identità, matricole e numeri di iscrizione agli ordini professionali;
- (iv) dati bancari (IBAN, carte di credito etc);
- (v) posizioni debitorie o creditorie (mutui etc);
- (vi) stato civile, rapporti di parentela, stato di famiglia;
- (vii) dati relativi alla vita professionale, funzione / ruolo aziendale/ professione ;
- (viii) Categorie particolari di dati – a titolo esemplificativo dati che rivelano lo stato di salute (solo nel caso in cui l'interessato richieda a DUAL la fornitura di servizio funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati particolari, ivi inclusi i dati inerenti lo stato di salute);
- (ix) dati che riguardano controversie civili o procedimenti penali.

3) Basi giuridiche e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte di DUAL è finalizzato a:

- soddisfare le richieste assicurative dei contraenti: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera b) del GDPR (*"il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso"*). In taluni casi, per soddisfare le richieste assicurative dei contraenti, può essere necessario anche raccogliere e trattare i dati "particolari" (ad esempio dati relativi alla salute): in questo caso la base giuridica del trattamento è quella indicata dall' art. 9 n. 2 lettera a) del GDPR e dunque dal consenso prestato dal contraente o direttamente dall'interessato. Si precisa che il rifiuto a fornire il consenso al trattamento di tali dati potrebbe impedire alla Società di dar corso all'attività di intermediazione e dunque alla richiesta di quotazione, funzionale alla emissione della polizza assicurativa. Il consenso può sempre essere revocato, ferma restando la liceità dei trattamenti antecedenti la revoca.
- alla gestione contabile e amministrativa di DUAL e all'adempimento di obblighi in materia fiscale e assicurativa: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera c) del GDPR: (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*);
- a consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) del GDPR: (*"il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi"*) posto che in tal caso non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
- a fini amministrativi interni del Gruppo di cui DUAL è parte: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) ("legittimo interesse") (*"il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi"*) come anche specificato nel considerando 48 al GDPR.

4) Modalità del Trattamento dei Dati

Il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e minimizzazione (art. 5 GDPR) nonché degli obblighi previsti dal GDPR, in particolare con riferimento alle misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR.

5) Comunicazione a terzi

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, in relazione alle diverse finalità del trattamento i Dati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di DUAL, debitamente autorizzati o designati da DUAL ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice Privacy, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni e loro dipendenti e collaboratori:

- terzi fornitori di servizi - anche di assistenza e consulenza - di cui DUAL si avvale (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fornitori di servizi nei settori tecnologico, contabile, amministrativo, legale e assicurativo);
- le Compagnie con cui DUAL intrattiene rapporti contrattuali per finalità sia assicurative, sia riassicurative;
- intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, subagenti) con cui DUAL intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale i soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa";
- società del gruppo di cui DUAL è parte;
- Enti pubblici e privati, anche per finalità ispettive e di verifica (tra cui, a mero titolo esemplificativo IVASS, Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Camera di Commercio, Enti di Mediazione).

Tali soggetti operano, a seconda delle circostanze, come Responsabili del Trattamento o come Titolari autonomi del Trattamento dei dati personali.

Maggiori informazioni in merito ai soggetti sopra elencati sono disponibili presso la sede di DUAL o contattando DUAL all'indirizzo mail PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com.

6) Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I Dati potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, in Paesi situati nell'Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea (ivi inclusa la Gran Bretagna).

Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione Europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, la Società garantirà che siano poste in atto misure di salvaguardia appropriate o adeguate per proteggere i Dati personali e che il trasferimento di tali dati sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati applicabili. L'eventuale trasferimento dei dati degli interessati in Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento.

Conseguentemente, laddove richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili, la Società si assicurerà che i fornitori di servizi (comprese altre società del Gruppo) sottoscrivano le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

7) Conservazione

I Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto:

- per 10 anni al fine di ottemperare agli obblighi di legge, anche in materia fiscale e antiriciclaggio, nonché per dare esecuzione agli accordi in essere con le Compagnie mandanti;
- per un tempo anche superiore in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (sino alla conclusione dei vari gradi di giudizio e dell'eventuale esecuzione).

8) Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di DUAL è funzionale all'espletamento dei servizi richiesti e il loro conferimento è necessario per le finalità sopra indicate. L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste può comportare l'impossibilità per il titolare di dar corso ai servizi richiesti.

9) Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento, relativi al trattamento dei dati personali.

In particolare, l'interessato ha diritto di:

- a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari, periodo di conservazione, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- b) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o la integrazione dei dati personali incompleti;
- c) la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
- d) la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 23 GDPR;
- e) l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, nei casi previsti dall'art. 21 (legittimo interesse, profilazione, marketing diretto);
- f) ottenere la portabilità dei Dati e in particolare di richiedere di ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali forniti al titolare e/o di richiederne la trasmissione diretta a se stesso o ad un diverso titolare.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare attraverso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

Infine, potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei Dati: P.zza Venezia 11, 00187 Roma – PEC. protocollo@pec.gdpr.it).

10) Diritti dell'interessato

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. L'interessato potrà ottenere il testo dell'informativa costantemente aggiornata contattando DUAL ai recapiti indicati al punto 1) della presente informativa.

Consenso al trattamento dei dati relativi alla salute

Letta l'informativa, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali relativi alla mia salute eventualmente trattati da DUAL Italia S.p.A. e per soddisfare le mie richieste assicurative è necessario per l'esecuzione delle attività di intermediazione assicurativa da parte di DUAL.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9.2 lettera a) GDPR dichiaro di

- o prestare
- o negare

il mio consenso al trattamento dei suddetti dati.

L'Interessato

(luogo e data)

(firma)

[aggiornamento: Dicembre 2021]

INDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: FA-8270702340

Arch Insurance (EU) DAC

Informativa sulla protezione dei dati

Si prega di leggere attentamente l'informativa in quanto contiene importanti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali.

Nella presente informativa con i termini "noi", "ci" e "nostro/i" si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.

Con "I Suoi dati personali" si intendono le informazioni su di Lei in nostro possesso e qualsiasi informazione Lei stesso ci fornisca in merito ad altri soggetti. Lei è tenuto a mostrare la presente informativa a tutti i soggetti da assicurare nell'ambito della Sua polizza, in quanto essa si applica anche a loro.

Perché ci servono i Suoi dati

I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.

Come utilizzeremo i Suoi dati

Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all'esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l'utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l'analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.

In che modo possiamo utilizzare i Dati sensibili

Alcuni dei dati personali che Le richiediamo potrebbero essere dati sensibili (ad esempio informazioni sanitarie o casellario giudiziario). Utilizzeremo tali dati sensibili solo ed esclusivamente per i fini per i quali ci vengono forniti e per i servizi descritti nella documentazione della sua polizza.

In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l'impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati

Conserviamo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.

Con chi condivideremo i Suoi dati

Il funzionamento dell'assicurazione prevede che i Suoi dati possano essere condivisi e utilizzati da terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, periti, subappaltatori, regolatori, forze dell'ordine, agenzie per la prevenzione e l'individuazione di frodi e reati finanziari e banche dati assicurative obbligatorie. Tali dati saranno comunicati esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa da noi fornita e nella misura richiesta o consentita dalla legge.

A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All'occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.

I Suoi diritti e ulteriori informazioni

Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell'utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.

Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.

Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all'informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all'indirizzo <http://www.dualitalia.com> o <http://www.archcapgroup.com>.